

BGer 1B_271/2021 vom 20. November 2020

Bundesgericht, 2020-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_271_2021

FR: TF 1B_271/2021 du 20 novembre 2020

IT: TF 1B_271/2021 del 20 novembre 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 IV 453 consid. 1; 147 I 268 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2; sentenza 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.2 e rinvii).

E. 1.3.1

La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (lett. b). Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Il pregiudizio irreparabile secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale all'autorità inferiore (DTF 145 III 42 consid. 2.1; 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui si vede obbligato a emanare una decisione ch'egli considera contraria al diritto senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1, 321 consid. 2.3).

E. 1.3.2

Le condizioni di ammissibilità dell' art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della

fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l' art. 93 cpv. 3 LTF , tali decisioni possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).

E. 1.4.1

Il ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , asserendo che il rinvio della causa gli provocherebbe un danno irreparabile. Sostiene che la decisione della Corte cantonale violerebbe gli art. 314 e 318 CPP e che esisterebbe un interesse rilevante a fare esaminare la conformità con il diritto federale della prassi cantonale.

E. 1.4.2

Con la sentenza impugnata, la Corte cantonale ha annullato il decreto di sospensione del PP e gli ha rinviato gli atti, affinché comunicasse previamente alle parti la sua intenzione di sospendere il procedimento penale giusta l' art. 314 CPP , concedendo loro il diritto di essere sentite. La CRP ha rilevato che il magistrato inquirente dovrà in seguito nuovamente pronunciarsi sull'opportunità della sospensione.

Nell'ordine impartito al PP di aprire l'istruzione e di eseguire gli ulteriori chiarimenti necessari, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 1B_314/2011 del 20 settembre 2011 consid. 2.3). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Con la sentenza impugnata, la CRP ha semplicemente imposto al PP di sentire le parti prima di eventualmente sospendere il procedimento penale. La Corte cantonale non ha obbligato il magistrato inquirente ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, il PP dispone ancora di un margine di apprezzamento e decisionale, e potrà se del caso ancora decretare la sospensione del procedimento penale dopo avere sentito le parti, qualora ne siano date le condizioni. Sia questo aspetto sia l'esito del procedimento penale sono tuttora aperti. Un eventuale aumento del carico di lavoro del pubblico ministero legato all'esecuzione degli ulteriori atti procedurali non comporta come visto un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.4). La questione di sapere se nella fattispecie siano realizzate i presupposti per una sospensione dell'istruzione giusta l' art. 314 CPP potrà, se del caso, essere oggetto di valutazione nel seguito del procedimento penale.

Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 1.5

Il ricorrente non prospetta infine l'ipotesi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . A ragione. Premesso che la condizione prevista da questa disposizione deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2), il semplice fatto di sentire le parti prima di statuire nuovamente su un'eventuale sospensione del procedimento penale

non causa di per sé un dispendio eccessivo per il magistrato inquirente. Né sono in concreto seriamente ravvisabili motivi per cui una possibile continuazione dell'istruzione comporterà una procedura probatoria defaticante o dispendiosa.

E. 2

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.